

COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

VERBALE N.7 DEL 20.04.2023

Il sottoscritto, Maurizio Gianni Pisu, Revisore Unico del Comune di Urzulei, nominato con delibera n.6 del 29.03.2021,

Premesso:

- che l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs 446/1997 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- che l'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità 2014”, ha disposto l'istituzione della imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- che la Legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n.147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visti:

- l'art. 1 comma 682, della Legge n.147/2013 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*
- l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n.13 del 30.06.2021;

Considerata la necessità nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge di procedere all'approvazione del regolamento della TARI del Comune di Urzulei al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale;

Presa visione:

- della proposta di deliberazione con la quale si procede all'approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL);

Richiamati:

- l'art.53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, recante disposizioni in merito al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
- l'art.13, comma 15, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, in base al quale: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
- l'art.13, comma 15-ter, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Considerato:

- che ai sensi del DL 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Dato atto:

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);


Per quanto sopra premesso,

il revisore esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Tortoli, 20.04.2023

Il Revisore Unico

Dottor Maurizio Gianni Pisu

 Firmato digitalmente da
Maurizio Gianni Pisu
Data: 2023.04.20 15:47:45
+02'00'